

**PROGETTO DI AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO
 DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO VILLA SCASSI DI GENOVA
 CIG 6919894D2A**

PROGETTO ESECUTIVO



ELABORATI DESCRITTIVI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO

S.WW.E.0.13

DATA 20.03.2019

SCALA -

REVISIONE **REV 02**

DATA REVISIONE **01.10.2019**

REVISIONE

DATA REVISIONE

REVISIONE

DATA REVISIONE

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Mandataria RTP



TECNICAER ENGINEERING S.R.L.
 sede legale:
 via Trottechien n°61
 CAP 11100 Aosta
 sede operativa:
 via Pomba n°24
 CAP 10123 Torino
 tel. +39 011 2730043
 amministrazione@tecnicaer.com

Mandanti RTP



STUDIO ANDREATTA
 via E. Fermi n°19
 CAP 31011 Asolo (TV)
 tel. +39 0423 950381
 si@studioandreatta.it

**Responsabile dell'integrazione
 tra le varie prestazioni specialistiche:**
 Ing. Fabio Inzani

BIM Manager:
 Arch. Monica Grosso

Progetto architettonico:
 Arch. Giovannino Carota
 Arch. Monica Grosso
 Arch. Andrea Cugliero

Progetto VVF:
 Ing. Fabio Inzani

Progetti impianti meccanici:
 Ing. Stefano Bonfante
 Geom. Andrea Pescarolo

Progetti impianti elettrici:
 Ing. Stefano Bonfante
 P.Ind. Emanuele Nalbone

**Coordinatore della sicurezza
 in fase di progettazione:**
 Ing. Fabio Inzani

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto e definizione dell'appalto	2
Art. 2 – Ammontare dell'appalto	3
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto	4
Art. 4 - categorie dei lavori.....	5
Art. 5 – Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili.....	6
Art. 6 – Obblighi dell'impresa.....	11
Art. 7 – Fallimento dell'appaltatore	12
Art. 8 – Norme generali su materiali, sistemi ed esecuzione.....	12
Art. 9 – Durata dell'appalto e termine di esecuzione dei lavori.....	13
Art. 10 - Consegna dei lavori.....	14
Art. 11 – Inderogabilità dei termini di esecuzione	15
Art. 12 – Modalità di esecuzione dei lavori, Penali, direzione tecnica e terzo responsabile	16
Art. 13 – Condotta dei lavori.....	17
Art. 14 – Subappalti o cottimi o noli.....	18
Art. 15 – Modalità di contabilizzazione e di liquidazione	18
Art. 16 – Disciplina e buon ordine del cantiere nell'andamento dei lavori.....	19
Art. 17 – Trattamento dei lavoratori.....	19
Art. 18 – Tutela dei lavoratori	20
Art. 19 – Penali per ritardo lavori.....	21
Art. 20 – Orario di lavoro	21
Art. 21 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore, responsabilità dell'Appaltatore	21
Art. 22 – Difetti di costruzione	24
Art. 23 – Osservanza del Capitolato Generale e di particolari disposizioni di legge, sospensioni lavori, contestazioni e riserve, controversie, risoluzione contrattuale	24
Art. 24 – Sospensioni lavori e proroghe	25
Art. 25 – Contestazioni e riserve	25
Art. 26 – Controversie; Risoluzione contrattuale.....	26
Art. 27 – Privacy.....	28

ART. 1 – OGGETTO E DEFINIZIONE DELL'APPALTO**AFFIDAMENTO DI LAVORI DI AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERI VILLA SCASSI (GENOVA).**

L'appalto riguarda lo svolgimento delle prestazioni di seguito indicate presso il Padiglione 1 e il Padiglione DEA di proprietà dell'Azienda Sanitaria Ligure "ASL 3" sito nel comune di Genova in Corso Onofrio Scassi n°1, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi - durante tutto il ciclo di vita dell'opera - al D.M. Ambiente Tutela del Territorio e del Mare 11 ottobre 2017.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 e s.m.i. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è

I lavori saranno eseguiti mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi, durante tutto il ciclo di vita dell'opera, al D.M. Ambiente Tutela del territorio e del Mare 11/10/2017.

L'intervento di ampliamento e rifunionalizzazione del Pronto Soccorso prevede:

- **ampliamento del Pronto Soccorso esistente al piano rialzato del Padiglione 1:** l'intervento prevede quale opera principale l'ampliamento del PS esistente in corrispondenza degli spazi che si renderanno liberi in corrispondenza del piano rialzato (ala ovest) del Padiglione 1, a seguito del trasferimento del Centro Trasfusionale e del Laboratorio di Analisi;
- **ristrutturazione del piano ammezzato del Padiglione 1:** è prevista la ristrutturazione del piano ammezzato del Padiglione 1, all'interno del quale verranno riorganizzati gli spogliatoi per il personale sanitario (n°1 spogliatoio maschile e n°2 spogliatoi femminili), ciascuno con relativi servizi igienici e docce. Sono inoltre presenti tre locali tecnici.
- **adeguamento funzionale dell'OBI all'interno del Pronto Soccorso esistente:** l'attuale OBI, collocata nella manica ovest del Padiglione 1-B (DEA), dovrà essere adeguata e a quanto richiesto dal Manuale Requisiti di Accreditamento della Regione Liguria. La

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA CONTRATTO

distribuzione interna verrà parzialmente variata per consentire la collocazione di n°1 degenza OBI isolata con filtro, un bagno assistito e un vuotatoio. I servizi igienici delle degenze verranno ampliati per garantirne l'accessibilità da parte di pazienti disabili. L'area dedicata al personale medico verrà ridimensionata per consentire l'aggiunta di un servizio igienico in più rispetto allo stato di fatto.

In sintesi gli interventi riguardano:

Opere esterne:

- rifacimento guaine di impermeabilizzazione e pavimentazione esterna nell'area carrabile di accesso al Pronto Soccorso;

Opere interne:

- demolizione di partizioni interne esistenti, massetti, finiture interne e serramenti interni;
- realizzazione di nuove partizioni interne a secco in funzione del layout distributivo previsto;
- realizzazione di nuovi massetti e adeguamento della pendenza delle rampe esistenti di collegamento tra il Padiglione 1 e il Padiglione DEA;
- realizzazione di nuove finiture interne e installazione di nuove porte ed infissi interni;
- completo rifacimento degli impianti meccanici, elettrici e speciali a servizio delle aree oggetto di intervento all'interno del Padiglione 1.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

	IMPORTO EURO
IMPORTO LAVORI a corpo soggetti a ribasso	1.760.793,30 €
COSTI DELLA SICUREZZA specifici non soggetti a ribasso	87.159,51 €
Somma IMPORTO LAVORI e COSTI DELLA SICUREZZA	1.847.952,81 €
di cui COSTO MANODOPERA	507.538,29 €

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui al comma 1, al netto del ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara sul solo importo di cui al rigo 1, relativo all'esecuzione del lavoro **a corpo**.
3. Non è soggetto al ribasso l'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi dell'articolo 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, che resta fissato nella misura determinata nella tabella di cui al comma 1, rigo 2.

ART. 3 – MODALITA' DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto è stipulato “**a corpo**”. L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.
2. Il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.
3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed estranee ai lavori già previsti nonché agli eventuali lavori in economia di cui all'articolo 24.
4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3.
5. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione Appaltante.

ART. 4 - CATEGORIE DEI LAVORI

I lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali **OG1 "Edifici civili e industriali"** con facoltà di subappaltare, nei limiti previsti dalla norma.

	<i>declaratoria:</i>	<i>categoria</i>	<i>importo</i>	<i>Importo totale per categoria</i>	<i>% sul totale</i>
1)	Demolizioni e rimozioni	OG1	152.968,69 €	1.020.897,66 €	%
	Serramenti esterni		380,20 €		
	Serramenti interni		41.742,99 €		
	Pareti e contropareti interne		193.367,38 €		
	Finiture e rivestimenti		200.359,82 €		
	Impermeabilizzazioni		2.200,50 €		
	Pavimentazioni		339.193,75 €		
	Controsoffitti		61.068,10 €		
	Assistenze murarie		29.616,23 €		
2)	Distribuzione elettrica principale	OS30	36.432,59 €	315.441,73 €	%
	Impianto di forza motrice		50.694,09 €		
	Impianto di illuminazione		82.194,06 €		
	Impianto equipotenziale		9.301,89 €		
	Impianti speciali		84.039,15 €		
	Quadri elettrici e apparecchiature		52.779,95 €		
3)	Impianto aeraulico	OS28	164.707,82 €	318.915,97 €	%
	Impianto termofluidico		139.057,11 €		
	Centrali termofluidiche		15.151,04 €		
4)	Impianto gas medicali	OS03	42.642,34 €	105.537,94 €	%
	Impianto idrico sanitario e antincendio		62.895,60 €		
5)	Costi della sicurezza			87.159,51 €	%

Con riferimento al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, *n. 50 - Codice dei contratti pubblici* e sulla base della tabella su riportata si individua:

- la **categoria OG1** quale **categoria prevalente**: ovvero la categoria di lavori, generale o specializzata, di importo più elevato fra le categorie costituenti l'intervento (art. 3, comma 1, lett. oo-bis), d.lgs. 50/2016);
- le **categorie OS30, OS28 e OS03** quali **categorie scorporabili**: le categorie di lavori non appartenenti alla prevalente e comunque di importo superiore al 10 per cento dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro (art. 3, comma 1, lett. oo-ter), d.lgs. 50/2016);

L'appalto in oggetto in ottemperanza alla normativa vigente in materia risulta **subappaltabile per una quota complessiva del 30% sull'importo totale dei lavori.**

Le categorie OG1, OS3 e OS28 sono subappaltabili al trenta per cento massimo dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.105 comma 2 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

La categoria OS 30 è subappaltabile al trenta per cento massimo dell'importo della stessa, cioè del valore desumibile dalla base d'asta e per la restante quota il concorrente, se non è in possesso di idonea e autonoma qualificazione, dovrà costituire un RTI verticale, ai sensi dell'articolo 89 comma 11 del D. Lgs.50/2016 s.m.i e dell'articolo 1 comma 2 Decreto Ministero Infrastrutture n.248/10.11.2016.

ART. 5 – CATEGORIE DI LAVORAZIONI OMOGENEE, CATEGORIE CONTABILI

Le categorie di lavorazioni omogenee sono indicate nella seguente tabella:

n.	categ.	Descrizione delle categorie (e sottocategorie disaggregate) di lavorazioni omogenee	Lavori	
			Importo	Incidenza della manodopera
			€	(%)
1	OG1	Demolizioni e rimozioni	152.968,69	72,824
	OG1	Serramenti esterni	380,20	8,572
	OG1	Serramenti interni	41.742,99	21,197
	OG1	Pareti e contropareti interne	193.367,38	17,732
	OG1	Finiture e rivestimenti	200.359,82	37,930
	OG1	Impermeabilizzazioni	2.200,50	73,995
	OG1	Pavimentazioni	339.193,75	31,357
	OG1	Controsoffitti	61.068,10	45,426
	OG1	Assistenze murarie	29.616,23	0,000
2	OS30	Distribuzione elettrica principale	36.432,59	39,007
	OS30	Impianto di forza motrice	50.694,09	5,591
	OS30	Impianto di illuminazione	82.194,06	15,833
	OS30	Impianto equipotenziale	9.301,89	47,329
	OS30	Impianti speciali	84.039,15	20,044
	OS30	Quadri elettrici e apparecchiature	52.779,95	9,130
3	OS28	Impianto aeraulico	164.707,82	12,571
	OS28	Impianto termofluidico	139.057,11	20,720
	OS28	Centrali termofluidiche	15.151,04	10,611
4	OS03	Impianto gas medicali	42.642,34	28,181

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA CONTRATTO

	OS03	Impianto idrico sanitario e antincendio	62.895,60	34,836
5		COSTI DELLA SICUREZZA	87.159,51	-
TOTALE A CORPO				1.847.952,81 €

La quantificazione del costo della manodopera come da documento di progetto denominato Q.I.M. è pari a 28,816 %.

Tutti gli importi di cui sopra, ad esclusione degli oneri di sicurezza, sono soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 D. Lgs. 50/2016 s.m.i (Codice dei contratti), nell'offerta economica l'operatore economico deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Trova applicazione l'articolo 90 d.p.r. 207/2010 s.m.i ex art. 216 comma 14 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Il subappaltatore ex art.105 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i non deve aver partecipato alla presente procedura.

Nel caso di ricorso al R.T.I. del tipo orizzontale, ex artt. 83 commi 2 e 8 e 216 comma 14 del Codice dei Contratti per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. d), e), f) e g) del Codice dei contratti alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti presenti nella misura minima del 40%, mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente documento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti e eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Nel caso di ricorso al R.T.I. del tipo verticale per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett d), e), f) e g) del Codice dei contratti, ai sensi dell'art. 48 comma 6 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, i requisiti di cui all'articolo 84 s. d. decreto, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

Ai sensi dell'art. 48 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, nell'offerta devono essere specificate le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA CONTRATTO

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. d) ed e) del s.d. Codice ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) e g) del Codice.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice, sono tenuti, pena l'esclusione, ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

I consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In assenza dell'indicazione si intende che il consorzio partecipa in proprio.

Per la partecipazione alla gara dei soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico - GEIE) del Codice, si applicano le disposizioni di cui all'art 48 del Codice.

Per la partecipazione degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, si applicano l'art. 45 comma 1, l'art. 49 e l'art. 88 del D. Lgs 50/2016 s.m.i.

Si rileva che l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali è considerata un requisito di esecuzione e non di partecipazione, in applicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 3303 del 5.7.2017 che innova la precedente sentenza n. 1825 del 19 aprile 2017.

I lavori, per i quali vige l'obbligo di esecuzione da parte di installatori, aventi i requisiti di cui al D.M. 37/2008 s.m.i, devono essere realizzati da tecnici in possesso delle necessarie abilitazioni.

Nell'organico dell'aggiudicatario deve essere presente personale tecnico che abbia conseguito l'autorizzazione a svolgere l'attività di progettazione, installazione, collaudo e manutenzione degli impianti antincendio e di sicurezza.

L'aggiudicazione della gara avverrà ai sensi dell'art. 36 comma 9 bis e 97 comma 8 D. Lgs. 50/2016 s.m.i sulla base del **criterio del minor prezzo** inferiore rispetto all'importo a base di gara, non presentando l'appalto carattere transfrontaliero, con applicazione del ribasso unitario offerto ai singoli prezzi delle lavorazioni a base di gara al netto degli oneri della sicurezza, **con esclusione automatica** delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 commi 2, 2bis e 2 ter del Codice, a condizione che il numero di offerte ammesse non sia inferiore a 10. In caso di meno di dieci offerte ammesse, si procederà ai sensi dell'art. 97 suddetto Decreto.

L'offerta è corredata da una **garanzia fideiussoria**, pari al 2 per cento del prezzo base indicato, secondo quanto indicato all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93 comma 7 per la garanzia provvisoria.

La cauzione definitiva sarà determinata secondo quanto previsto dall'art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i: sarà richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell'importo contrattuale. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 20 per cento, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione del contratto mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da Istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per la fine del contratto; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante.

Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante, non si procederà alla stipulazione del contratto.

La garanzia definitiva dovrà prevedere:

- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del Codice Civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
- l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dalla vigente normativa.

L'Ente Appaltante può avvalersi della cauzione definitiva, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante il contratto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della cauzione avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

La cauzione è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi Atti di Sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

L'Aggiudicatario è altresì obbligato ex art.103 comma 7 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualunque causa determinati e che preveda anche una

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione dell'ultimo Certificato di Collaudo.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di Consegna dei Lavori e cessa alla data di emissione dell'ultimo Certificato di Collaudo; le stesse polizze devono essere riferite all'oggetto del contratto e recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'Aggiudicatario.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti e deve prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata di importo non inferiore all'importo contrattuale e deve:

- prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'Impresa, compresi i beni della Stazione Appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto e gli Ordini di Lavoro anche ai sensi dell'articolo 1665 del Codice Civile.

Trattandosi di lavori riconducibili alla fattispecie di lavori di manutenzione, tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, ex art. 103 comma 7 Codice Contratti la somma assicurata deve comprendere, oltre all'importo dei lavori, l'importo del valore delle predette preesistenze già stimato e quantificato in euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) e deve:

- prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'Impresa o da un suo dipendente del quale essa debba

rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell'Impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione Appaltante;

- prevedere la copertura dei danni biologici;
- prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori, dei Coordinatori per la Sicurezza e dei Collaudatori in corso d'opera.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle Imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora l'Aggiudicatario sia un'Associazione Temporanea di concorrenti si applica l'art. 103 comma 10 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

Alla data dell'emissione dell'ultimo Certificato di Collaudo, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Si applica l'art. 103 comma 6 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.

L'Aggiudicatario dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle polizze almeno 10 giorni prima della formale consegna dei lavori.

ART. 6 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio delle singole prestazioni appaltate:

- il piano operativo di sicurezza con eventuali proposte integrative al PSC ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- elenco nominativo delle persone che verranno impiegate nell'esecuzione dell'appalto;
- dichiarazione della disponibilità di un sufficiente numero di uomini e mezzi per il periodo di durata dell'appalto, con la sola eccezione dei giorni normalmente ritenuti non lavorativi;
- quanto previsto nei documenti di gara o dal contratto o successivamente richiesto dalla Stazione Appaltante.

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n.145 del 19.04.2000, per la parte applicabile;
- il D.P.R. 207/2010 s.m.i per la parte applicabile.;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA CONTRATTO

- il Regolamento approvato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n. 49 del 7. 3. 2018 “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione.

L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi sia da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, sia di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi) ed alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i, in materia di segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e s.m.i riguardanti i “limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno, al D. Lgs 15.8.1991, n. 277, alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico), al D. Lgs. 194/2005 e ai D.Lgs. 41/17.2.2017 e 42/17.2.2017 relativi rispettivamente alla gestione del rumore ambientale e all’inquinamento acustico da macchine rumorose.

ART. 7 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Qualora l’esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 48 del Codice dei contratti (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e s.m.i.

ART. 8 – NORME GENERALI SU MATERIALI, SISTEMI ED ESECUZIONE

Nell’esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici, connessi alla stipula di appositi contratti applicativi, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente capitolato.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, il Direttore dei Lavori provvede all'accettazione dei materiali secondo quanto disposto dall'art. 6 del D.M. n. 49/2018.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove, la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

ADOZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

In osservanza degli articoli 34 e 71 del D.lgs. 18 Aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii., costituiscono parte integrante del presente Capitolato Tecnico i Criteri Ambientali Minimi (CAM), emanati dal Ministero competente ed applicabili al progetto affidato.

L'Aggiudicatario – pertanto – dovrà porre in essere tutte le azioni e le opere necessarie per il rispetto dei requisiti ambientali minimi, del loro eventuale miglioramento e degli ulteriori impegni presi in sede contrattuale (ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Codice degli Appalti), relativamente alla tematica ambientale.

La fonte normativa primaria che disciplina la materia dei CAM per il servizio oggetto del presente appalto è il D.M. Ambiente 11 Ottobre 2017: "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici", ed in particolare il suo Allegato, i cui contenuti si assumono quale parte integrante del presente Capitolato Tecnico, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- 2.4 Specifiche tecniche dei componenti edilizi
- 2.5 Specifiche tecniche del cantiere
- 2.7 Condizioni di esecuzione (clausole contrattuali).

ART. 9 – DURATA DELL'APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'appalto per i lavori di messa a norma antincendio oggetto di intervento avrà durata di **365 giorni di lavoro** a decorrere dalla data del Verbale di consegna dei lavori.

L'impresa assuntrice dei lavori di manutenzione straordinaria, qualora alla scadenza non fosse ancora esaurito l'importo contrattuale, è comunque tenuta a garantire il servizio per almeno ulteriori *tre* mesi successivi alla scadenza, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto di appalto.

L'appaltatore dovrà dare corso ai singoli interventi relativi alla materia di cui al contratto, dopo

l'avvenuto ricevimento dei rispettivi ordini entro il termine che verrà prestabilito con la priorità determinata dalla rilevanza degli interventi stessi secondo quanto stabilito.

La durata sarà la minima indispensabile in relazione al tipo ed entità delle riparazioni o manutenzioni. In caso di urgenza gli ordini potranno anche essere telefonici o verbali, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori. L'appaltatore dovrà dare corso immediato alle opere che a giudizio della D.L., verranno dichiarate urgenti e disporre dei mezzi, materiali e mano d'opera anche nei giorni non lavorativi e se necessario in orario extralavorativo.

Per tali prestazioni non verranno riconosciuti sovrapprezzi nella mano d'opera, pur restando ovviamente obbligata l'impresa ai riconoscimenti dovuti.

ART. 10 - CONSEGNA DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna dei lavori entro 45 giorni dalla stipula del contratto ovvero dopo l'aggiudicazione in caso di urgenza, in conformità a quanto previsto all'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i, redigendo apposito verbale, firmato anche dall'appaltatore, dalla cui data di sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori.

Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

Nell'ipotesi in cui il Direttore dei Lavori, autorizzato dal R.U.P., provveda alla consegna d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii, il verbale indica, oltre a quanto previsto all'art. 5 comma 8 del D.M. n. 49/2018, anche le lavorazioni che l'appaltatore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie. Ad intervenuta stipula del contratto, il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni. In caso di mancata stipula del contratto, il Direttore dei Lavori terrà conto di quanto predisposto o somministrato dall'esecutore ai fini del rimborso delle relative spese. Il ritardo nella consegna dei lavori, per causa imputabile alla stazione appaltante, legittima l'appaltatore a chiedere il recesso dal contratto. L'Amministrazione può respingere l'istanza di recesso nei seguenti casi:

- se il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore
- se il ritardo è dovuto ad uno slittamento di eventuali atti presupposti alla consegna dei lavori in oggetto.

La facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non potrà esercitarsi qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o, comunque, sei mesi complessivi.

L'accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore comporta il diritto di costui al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nel seguente limite percentuale da

applicarsi all'importo netto contrattuale: 0,20 (zerovirgolaventi) % dell'importo.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel contratto, trova applicazione l'art. 5 del D.M. n.49/2018.

Qualora fosse necessario effettuare consegne parziali per l'indisponibilità temporanea di alcune aree/immobili il direttore dei lavori procederà a consegne parziali, redigendo appositi processi verbali di consegna. In questo caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In caso di riscontrate differenze tra le condizioni locali e il progetto esecutivo, il direttore dei lavori non procede alla consegna e ne dà comunicazione al R.U.P. indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate e proponendo i provvedimenti da adottare.

Qualora l'importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell'importo netto di aggiudicazione e sempre che l'eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell'opera o del lavoro, il R.U.P., acquisito il benestare del dirigente competente, autorizza il direttore dei lavori a procedere alla consegna parziale, invitando l'appaltatore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione aggiornato.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel contratto, trova applicazione l'art. 5 del D.M. n. 49/2018.

ART. 11 – INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori oggetto di apposito contratto applicativo, della loro mancata regolare o continuativa conduzione o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA CONTRATTO

- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente
- le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
- le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223.

Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la disapplicazione delle penali indicate nel presente capitolato, né per l'eventuale risoluzione del Contratto.

ART. 12 – MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI, PENALI, DIREZIONE TECNICA E TERZO RESPONSABILE

In considerazione dell'attività della Stazione Appaltante, i lavori dovranno essere eseguiti tenendo conto della destinazione d'uso dell'immobile oggetto degli interventi.

L'Impresa dovrà, quindi, prevedere:

- particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività istituzionali;
- la possibilità che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti in più fasi;
- la possibilità di dover attendere la disponibilità dei locali.

L'Impresa ha l'obbligo di eseguire i lavori nel rispetto delle attività istituzionali che si svolgono nell'edificio interessato, ancorché ciò non risulti conveniente per l'Impresa stessa, che, in ogni caso, non avrà diritto ad alcun tipo di indennizzo.

Per ogni mancata applicazione delle norme di sicurezza o provvisoriale previste, e contestata per iscritto all'appaltatore, verrà applicata ex art. 113 bis del D. Lgs. 50/2016 s.m.i una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale netto.

Tali penali saranno determinate dalla D.L. e trattenute senza altra formalità o diffida, sul primo mandato utile di pagamento a qualunque titolo spettante all'affidatario.

- fatto in ogni caso salvo il diritto della Stazione Appaltante di far valere la risoluzione del contratto per inadempimento, nonché di richiedere il risarcimento dei danni.

ART. 13 – CONDOTTA DEI LAVORI

L'Impresa aggiudicataria dell'appalto deve organizzare ed eseguire i lavori con personale idoneo, per numero e qualità, in modo da poter realizzare un sistema di gestione delle attività di manutenzione che consenta il raggiungimento di economie di esercizio e garantisca i necessari ritorni in materia di qualità e sicurezza.

L'Impresa, inoltre, dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi di manutenzione in modo che la Stazione Appaltante sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.

L'Impresa, dovrà, in particolare:

- eseguire gli interventi di manutenzione in armonia con le attività istituzionali della Stazione
- eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei locali;
- elaborare la documentazione necessaria, da sottoporre all'esame della Direzione dei Lavori, per tutti gli interventi che richiedono elaborazioni procedurali o certificazioni di regolarità esecutiva;
- l'affidatario potrà avvalersi di ditte o lavoratori autonomi in possesso dei requisiti secondo il DM 37/08 e s.m.i. e, pertanto abilitati al rilascio di idonea dichiarazione di conformità o rilasciarle esso stesso per interventi di natura impiantistica;
curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire alla Direzione dei Lavori la verifica di ogni singolo intervento e la conoscenza analitica di tutti i lavori eseguiti per categorie e tipi di intervento, separati anche per edifici e ambienti, secondo le indicazioni della Stazione Appaltante.
deve inoltre nominare il Responsabile del Servizio di prevenzione e comunicarne il nominativo prima dell'inizio dei lavori.
mantenere la disciplina nei cantieri ed ha l'obbligo di osservare e far osservare ai dipendenti ed agli operai le leggi, i regolamenti, le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

L'Impresa, dovrà, inoltre, organizzare e gestire i lavori in modo da consentire la pronta esecuzione di tutti gli interventi necessari a garantire comfort ed igiene all'utenza.

ART. 14 – SUBAPPALTI O COTTIMI O NOLI

E' ammesso il subappalto o il cottimo dei lavori oggetto dell'Appalto nei limiti e nei modi consentiti dalla Legge. L'Impresa, comunque, resterà ugualmente la sola ed unica responsabile dei lavori subappaltati. Il Direttore dei lavori procede ai controlli indicati all'art. 7 del D.M. n. 49/2018 con l'ausilio del direttore operativo e dell'ispettore di cantiere ove nominati.

ART. 15 – MODALITÀ DI CONTABILIZZAZIONE E DI LIQUIDAZIONE

La Stazione Appaltante disporrà i pagamenti delle prestazioni eseguite in base a regolari "stati di avanzamento" (S.A.L.) riepilogativi a partire dalla data di decorrenza della stipula del contratto, al raggiungimento di un importo minimo di euro 200.000,00 (al netto di I.V.A) di lavori regolarmente eseguiti.

Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i sul valore del contratto di appalto è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al venti per cento da corrispondere all'appaltatore, previa costituzione di apposita garanzia fideiussoria.

ELENCO PREZZI

Quale elenco prezzi per la contabilizzazione di tutte le prestazioni del presente contratto, verrà utilizzato prioritariamente l'elenco prezzi allegato, in subordine, l'elenco prezzi costituito dai Prezzari Regionali della Liguria in vigore e il prezzario DEI del 2019. Ai prezzi del listino a base d'asta verrà applicato lo sconto contrattuale definito dalla miglior offerta valida alla quale l'Aggiudicatario si dovrà adeguare. Lo sconto sui listini è da intendersi applicato all'intero valore delle singole voci di prezzo. Il ribasso non verrà applicato alle voci di prezzo che concorrono alla formazione dei costi specifici della sicurezza da interferenze e specifica.

Non sarà in alcun caso effettuata revisione prezzi e pertanto i prezzi posti a base d'asta s'intendono fissi e invariabili per tutta la durata e validità del contratto, indipendentemente da qualsiasi eventualità e sono comprensivi di ogni e qualsiasi spesa ed onere che l'Aggiudicatario debba sostenere al riguardo per dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio.

NUOVI PREZZI

Per l'esecuzione di categorie di lavori che non risultano nell'Elenco Prezzi posto a base di gara, la Direzione dei Lavori procede alla determinazione di nuovi prezzi che saranno approvati dal Responsabile del Procedimento.

Tutti i nuovi prezzi, valutati al lordo, sono soggetti al ribasso d'asta. I nuovi prezzi dovranno essere sottoposti all' Aggiudicatario e sottoscritti dallo stesso.

ART. 16 – DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dei lavori e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione dei lavori di manutenzione richiesti.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa appaltatrice è tenuta ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'impresa appaltatrice si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa appaltatrice, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA CONTRATTO

L'Impresa appaltatrice è responsabile in solido, nei confronti della Stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa appaltatrice dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice è inoltre obbligata al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Impresa appaltatrice è altresì obbligata al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al momento della firma del presente capitolato.

L'Impresa appaltatrice e, per suo tramite, le Imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva.

ART. 18 – TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5% per cento sull'importo dei lavori.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

ART. 19 – PENALI PER RITARDO LAVORI

L'Appaltatore è tenuto ad iniziare i lavori di manutenzione indicati dall'Amministrazione, secondo le indicazioni contenute nel verbale di inizio lavori con la massima sollecitudine ed a terminarli entro la data indicata nello stesso.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato negli Ordini di lavoro per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno di ritardo sia per l'inizio che per l'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale ai sensi dell'art.113 bis comma 2 del D. Lgs.50/2016 s.m.i. L'ammontare delle spese della penale sarà dedotto dal conto finale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'art.113 bis comma 4 del D. Lgs.50/2016 s.m.i

Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trova applicazione l'articolo 108 del predetto decreto legislativo in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ART. 20 – ORARIO DI LAVORO

L'Appaltatore può far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei lavori.

ART. 21 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE, RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri previsti dal D.M. 145/2000 Capitolato generale di Appalto per quanto applicabile e agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che deve essere Professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale, che assumerà ogni responsabilità civile e penale relativa a tale carica, con dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico. L'impresa deve fornire alla Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico. Il predetto Direttore Tecnico deve essere di gradimento della Stazione

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA CONTRATTO

Appaltante. In sede esecutiva il predetto Direttore tecnico deve provvedere all'esame di tutta la documentazione progettuale, dei materiali e delle apparecchiature da impiegare nei lavori, delle modalità, fasi e cicli di lavorazione, e di tutto quanto possa incidere sul buon esito dei lavori; egli deve inoltre firmare tutta la documentazione tecnica predisposta a cura dell'Impresa in segno di assunzione di ogni responsabilità in merito. Ai fini del D.L. 81/08 e successive modificazioni, deve inoltre comunicarne al Responsabile del Procedimento il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

- L'eventuale recinzione dell'area di cantiere o dell'area interessata dai lavori di manutenzione.
- L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione dei lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
- Entro 10 giorni dal verbale di ultimazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
- Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi dei lavori e nell'eventuale compenso a corpo dell'opera, detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerta ribasso contrattuale.
- L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di dare completa attuazione alle misure di sicurezza e salute nei cantieri, pertanto ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:
 - promuovere ed istituire nei cantieri per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, un sistema gestionale permanente ed organico diretto alla individuazione, valutazione, riduzione e controllo costante dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti e dei terzi operanti nell'ambito dell'impresa;
 - promuovere le attività di prevenzione, in coerenza a principi e misure predeterminati;
 - promuovere un programma di informazione e formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione dei dipendenti e dei loro rappresentanti;
 - assicurare:
 - il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
 - la più idonea ubicazione delle postazioni di lavoro;
 - le più idonee condizioni di movimentazione dei materiali;
 - il controllo e la manutenzione di ogni impianto che possa determinare situazioni di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - la più idonea sistemazione delle aree di stoccaggio e di deposito;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA CONTRATTO

- il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori se previsto;
- disporre in cantiere di idonee e qualificate maestranze, adeguatamente formate, in funzione delle necessità delle singole fasi lavorative, segnalando alla direzione lavori l'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze destinato a coadiuvarlo;
- rilasciare dichiarazione di aver provveduto alle assistenze, assicurazioni e previdenze dei lavoratori presenti in cantiere secondo le norme di legge e dei contratti collettivi di lavoro;
- rilasciare dichiarazione al Committente di aver sottoposto tutti i lavoratori presenti in cantiere a sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di lavoro lo richiedano;
- provvedere alla fedele esecuzione di quanto contenuto nei piani per la sicurezza quando prescritti ed in particolare delle attrezzature e degli apprestamenti previsti conformemente alle norme di legge;
- tenere a disposizione del Committente e degli Organi di Vigilanza, copia controfirmata della documentazione relativa all'appalto e ai piani di sicurezza se previsti;
- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, alla redazione della contabilità ed alla stesura degli Stati di Avanzamento, a norma di contratto per quanto attiene alle attrezzature e agli apprestamenti;
- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi se presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre attività secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.L.81/08;
 - le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva e individuale;
 - mettere a disposizione di tutti i responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi i piani della sicurezza se previsti;
 - informare il Committente delle proposte di modifica ai piani di sicurezza formulate dalle imprese subappaltatrici e dai lavoratori autonomi;
 - organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori in funzione delle caratteristiche morfologiche, tecniche e procedurali del cantiere da approntare per lavori di manutenzione ordinaria oggetto del presente appalto;
- affiggere e custodire in cantiere una copia della notifica preliminare qualora prevista;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA CONTRATTO

- fornire al committente o al responsabile dei lavori i nominativi di tutte le imprese e i lavoratori autonomi ai quali intende affidarsi per l'esecuzione di particolari lavorazioni, previa verifica della loro idoneità tecnico-professionale.

ART. 22 – DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile del procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ART. 23 – OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE, SOSPENSIONI LAVORI, CONTESTAZIONI E RISERVE, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE CONTRATTUALE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000 Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici per quanto applicabile. L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1.3.1991 e successive modificazioni e integrazioni riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), al D. Lgs. 194/2005 e ai D.Lgs.

41/17.2.2017 e 42/17.2.2017 relativi rispettivamente alla gestione del rumore ambientale e all'inquinamento acustico da macchine rumorose.

Dovranno essere inoltre osservate tutte le disposizioni previste nel Contratto.

ART. 24 – SOSPENSIONI LAVORI E PROROGHE

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano a regola d'arte e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, si procederà ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 10 del D.M. n. 49/2018.

Tra le circostanze speciali di cui al predetto comma rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 106 comma 1 lettera c) del suddetto decreto. In tali casi, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto.

ART. 25 – CONTESTAZIONI E RISERVE

Il Direttore dei lavori comunica al RUP eventuali contestazioni dell'impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull'esecuzione dei lavori.

In tali casi il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia; all'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'impresa affidataria, la quale ha l'obbligo di uniformarsi salvo il diritto di iscriverne riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo, in presenza di due testimoni. In questo ultimo caso, copia del verbale è comunicata all'impresa affidataria per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. L'impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il verbale, che è inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell'impresa affidataria. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Se l'impresa affidataria firma il registro di contabilità con riserva, il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla Stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'impresa affidataria; in mancanza il Direttore dei lavori è responsabile per le somme che, per tale negligenza, la Stazione appaltante deve riconoscere all'impresa affidataria. Le riserve, quantificate in via definitiva dall'impresa affidataria, sono comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA CONTRATTO

contabile idoneo a riceverle successivamente all'insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel registro di contabilità, all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui l'esecutore non firmi il registro di contabilità è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

ART. 26 – CONTROVERSIE; RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Viene esclusa con il presente Capitolato la competenza arbitrale per la definizione delle controversie.

Viene stabilita la competenza in via esclusiva ed inderogabile del foro di Genova.

Nelle more di un eventuale giudizio, l'Aggiudicatario non potrà sospendere o interrompere o rifiutarsi di effettuare i lavori e gli interventi relativi al contratto.

Qualora le opere già compiute non fossero state in tutto o in parte giudicate collaudabili o l'Aggiudicatario non avesse ottemperato a tutte le singole prescrizioni del presente Capitolato, l'ASL avrà il diritto di risolvere il contratto immediatamente.

La Stazione Appaltante è in diritto di risolvere il contratto, quando l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di grave negligenza o contravvenga agli obblighi ed alle condizioni stipulate.

Il contratto dovrà, inoltre, intendersi risolto "*ipso iure*", previa dichiarazione notificata dalla Stazione Appaltante all'Impresa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA CONTRATTO

- a) per ritardo nell'avvio dei lavori o per ingiustificata sospensione degli stessi, quando il ritardo o la sospensione si protraggano per un periodo superiore a venti giorni decorrenti dalla data di affidamento dei lavori o dall'ultimo giorno di regolare svolgimento degli stessi;
- b) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto da parte dell'Impresa delle norme sul subappalto;
- c) quando venga accertato dalla Direzione dei Lavori il mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori o della normativa sui piani di sicurezza di cui al Decreto Legislativo del 09 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) quando sia intervenuta la cessazione dell'Impresa o ne sia stato dichiarato con sentenza il fallimento;
- e) per inosservanza del divieto di cessione a terzi, anche solo parziale, delle obbligazioni assunte con il presente contratto senza il preventivo consenso della Stazione Appaltante;
- f) per la mancata applicazione o la sussistenza di gravi inosservanze delle disposizioni legislative e/o contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro con il personale dipendente della Impresa;
- g) per gravi e reiterate negligenze nella esecuzione dei singoli lavori appaltati in attuazione del contratto tali da compromettere la realizzazione degli interventi e/o arrecare danno e/o pregiudizio all'immagine della Stazione Appaltante;
- h) per il mancato pagamento o la recidiva morosità nel pagamento di somme dovute, a qualsiasi titolo, alla Stazione Appaltante;
- i) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della polizza assicurativa prevista nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- j) per il mancato rinnovo, qualora necessario, della garanzia prestata a norma dell'articolo 103 di cui al Decreto Legislativo 50/2016 s.m.i;
- k) qualora, nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'Impresa cumuli penali per un importo complessivo pari a euro 20.000,00;
- l) qualora ci sia inadempimento ai punti da a) a f) disposti nell'articolo del presente capitolato sulla Privacy.

In casi di risoluzione come sopra previsti, l'Aggiudicatario sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivabili e la Stazione Appaltante potrà procedere all'incameramento dell'importo della cauzione a titolo di penale.

Tutti gli articoli del presente Capitolato devono intendersi e considerarsi univoci, correlativi ed inscindibili; costituiscono parte sostanziale del contratto e hanno separatamente piena efficacia nel caso di loro inadempimento e della loro violazione, per l'esercizio della facoltà di risoluzione del contratto da parte del Committente.

Inoltre, l'Amministrazione Appaltante intende avvalersi della facoltà di rescindere unilateralmente il contratto in qualunque tempo e per qualunque motivo, ai sensi delle disposizioni presenti nell'art.

1671 c.c. ed art.109 del Codice Contratti. La Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'Amministrazione può dichiarare senz'altro sciolto il contratto, mediante semplice notificazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel caso di fallimento, richiesta di concordato preventivo o di morte dell'Aggiudicatario, o di uno o più soci della ditta, in caso di società. In questo caso non spetta agli aventi causa, o agli eredi dell'Aggiudicatario, alcun compenso per la parte di contratto non ancora eseguita.

L'Amministrazione ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale, ai sensi degli articoli 48 commi 17 e 18 e 110 comma 5 D. Lgs. 50/2016 s.m.i in caso di fallimento dell'Impresa mandataria o dell'Impresa mandate, ovvero in entrambi i casi, qualora si tratti di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, o in caso di fallimento di una delle imprese mandanti, ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare.

ART. 27 – PRIVACY

In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento Europeo) e dal D. Lgs. 101/10.8.2018 “Codice della privacy italiano” relativi alla verifica di affidabilità del futuro aggiudicatario per la designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo ed in osservanza del principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento Europeo, le imprese partecipanti alla procedura si impegnano a corredare l'offerta formalizzata delle seguenti specifiche, procedure e tutele volte alla protezione dei dati, della dignità, delle libertà fondamentali e dei diritti dell'individuo, nonché della valutazione di impatto privacy.

Le specifiche indicate dalle lettere da a) ad f) dovranno essere oggetto di specifica dichiarazione, contenente le modalità esecutive, riguardante:

- a) Le finalità perseguite nel trattamento dati, quali precisate dalla Stazione appaltante, garantendo il rispetto delle medesime e illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi in tale ipotesi ad illustrare e produrre atti e garanzie necessarie volti ad informare previamente l'interessato nel caso di ulteriore trattamento dei dati per finalità diverse da quelle per cui i dati saranno raccolti e a trattare i dati in conformità al dettato normativo;
- b) Di non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, salvo esplicita autorizzazione del titolare ovvero per adempimenti di legge;
- c) Di gestire i diritti degli interessati e le relative banche dati a termini di legge;

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA CONTRATTO

- d) Di comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre cinque giorni, preferibilmente via pec ovvero per posta elettronica ordinaria indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati, le richieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al fine di consentire all'Azienda Sanitaria ed Ente / Istituto del Servizio Sanitario Regionale di adempiere agli obblighi stabiliti per legge europea;
- e) Di aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorità, che trattano i dati in parola, un patto di riservatezza, individuando altresì, per ciascuno di essi o per categoria, uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in relazione alle funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico;
- f) Di osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le disposizioni del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza organizzative e tecniche idonee adottate.

L'inadempimento di quanto disposto ai singoli punti da *a)* a *f)* comunque verificatosi, costituisce inadempimento grave, causa di risoluzione di diritto del contratto di adempimento ovvero di caducazione dell'atto deliberativo di adesione aziendale all'appalto in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, fatto salvo il ristoro di eventuali danni inerenti e/o derivanti da tali violazioni e l'obbligo di segnalazione al Garante per la protezione dei dati. L'esercizio di tale facoltà è effettuato con comunicazione scritta unilaterale a carattere recettizio. Le presenti disposizioni prevalgono su eventuali clausole contrattuali contrastanti.

ASL 3 – Sistema Sanitario Regione Liguria

Dipartimento Tecnico-Amministrativo/Area Tecnica

Corso Scassi, 1 – Genova

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

"AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO VILLA SCASSI DI GENOVA" - CIG – 6919894D2A

L'anno duemiladiciannove il giorno _____ del mese di _____ - xx/xx/xxxx-, negli Uffici della S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico dell'Azienda Sociosanitaria Ligure 3 "ASL 3", siti in Genova Corso Scassi 1 presso lo Stabilimento Ospedaliero Villa Scassi, dinanzi a me Ufficiale Rogante dott. /dott.ssa _____ sono convenuti:

a) dott. ing. Marco BERGIA BOCCARDO, nato a Genova il 14 agosto 1961, in qualità di Direttore dell'Area Tecnica del Dipartimento Tecnico – Amministrativo dell'Azienda Socio Sanitaria Ligure 3 "ASL3" con sede legale in via A. Bertani 4 - 16125 Genova codice fiscale -partita IVA 03399650104, il quale dichiara di intervenire in questo atto come da deliberazione n. xx del xx.xx.xxxx del Direttore Generale esclusivamente in nome e per conto della predetta Azienda, nel seguito anche denominata "Stazione Appaltante" (o sinteticamente "S.A."), "ASL 3", "Azienda", "Amministrazione" o "Committente";

E

b) il Sig. _____, nato a _____ (_____) il _____, in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____ con sede legale in _____ (), Via _____ - P.IVA _____

o del RTI (raggruppamento temporaneo tra Imprese, costituito con atto del

_____ Rep. n_____ a rogito Notaio _____) tra l'Impresa _____ capogruppo mandataria, con sede legale in _____ (), Via _____ - P.IVA _____ e l'Impresa _____, mandante, con sede legale in _____(____), Via _____ – P.IVA _____, che agisce quale appaltatore di seguito anche semplicemente denominato "Appaltatore" o "Aggiudicatario";

PREMESSO

- che il presente contratto è stipulato in forma digitale in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
- che con deliberazione n° _____ del _____ dell'ASL 3 è stato approvato il relativo progetto esecutivo, redatto da _____;
- che con la stessa deliberazione è stata indetta la procedura aperta di gara per i lavori in oggetto, da esperirsi con il criterio _____ ex artt. _____ --. del D. Lgs. 50/2016 s.m.i;
- che nel bando di gara sono stati riportati:
 - **Luogo di esecuzione:** CORSO SCASSI 1 - GENOVA
 - **Descrizione dei lavori:** AMPLIAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO VILLA SCASSI DI GENOVA
 - **Importo stimato dei Lavori** (IVA esclusa): € _____ (diconsi Euro _____ -/--) di cui € _____ (diconsi Euro _____-/--) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
 - **Importo a base di gara** soggetto a ribasso (IVA esclusa): € _____ (diconsi Euro _____-/--)
- che con la **deliberazione n° _____ del _____**, all'esito della procedura di gara esperitasi, come risulta dai relativi verbali, nei **giorni _____**, il

suddetto appalto è stato aggiudicato all'impresa ----- come sopra evidenziato, avendo lo stesso proposto un importo di esecuzione di € ----- (diconsi Euro -----/ --), IVA esclusa, giudicato congruo;

- che l'Appaltatore a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto e in conformità alle prescrizioni della Lettera di invito ha costituito la cauzione definitiva nelle forme di cui all'art.103 c. 1 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i con atto di fideiussione n° ----- del ----- per l'importo di € ----- rilasciato da -----;

- che l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 c. 7 D. Lgs 50/2016 s.m.i e secondo i massimali previsti all'art 5 del capitolato speciale ha stipulato la polizza assicurativa n° ----- rilasciata da ----- a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi e a copertura di tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati tramite estensione della stessa garanzia della responsabilità civile.

- che detta polizza decorre dalla data di consegna dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;

- che RUP e Appaltatore danno concordemente atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata l'esecuzione dei lavori;

- che il Committente procederà alla risoluzione del presente contratto qualora ai sensi dell'art. 91 c. 3 del D. Lgs. 159/2011 s.m.i. a carico dell'Appaltatore risultasse una Comunicazione Antimafia Interdittiva a seguito della richiesta inoltrata alla Prefettura di competenza eventualmente ancora non evasa nonostante il decorso di un termine superiore a 30/45 giorni;

- che il Committente procederà alla risoluzione del presente contratto in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, o dei requisiti speciali ove previsti o delle condizioni soggettive che

la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con l'ASL 3 riguardo a specifiche attività: in tal caso si applica il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta; si dispone l'incameramento della garanzia definitiva ove richiesta ex art. 103 D. Lgs. 50/2016 s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO

- Visto che, nelle certificazioni agli atti dell'Azienda, non sussistono a carico dell'Impresa o dei suoi rappresentanti stati, provvedimenti o procedimenti che applicano misure di prevenzione o dispongono divieti o decadenze ex art. 80 D. Lgs.50/2016;
- Vista la documentazione probatoria delle dichiarazioni presentate in sede di gara dall'Impresa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1) – La narrativa che precede costituisce patto essenziale ai fini dell'adempimento del presente contratto.

ART. 2) – L'Appaltatore si obbliga ad eseguire a perfetta regola d'arte tutte le opere e provviste inerenti l'appalto di cui alla precedente narrativa, in conformità dei documenti progettuali e del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 3) – L'esecuzione dell'appalto è subordinata all'osservanza piena e incondizionata del progetto esecutivo e del Capitolato Speciale d'Appalto, ove le norme ivi contenute non risultino derogate da quelle del presente contratto.

ART. 4) L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni tutte, nessuna esclusa, previste nella documentazione tecnica che fa parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegata, comprendente i seguenti documenti:

- a) il Capitolato generale approvato con D.M. 145/2000 s.m.i per quanto in vigore;
- b) il capitolato speciale d'appalto;

- c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il piano di sicurezza e coordinamento, il POS e relazione di valutazione dei rischi del Datore di lavoro dell'impresa esecutrice ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e smi;
- f) il cronoprogramma;
- g) le polizze di garanzia.

Gli elaborati del progetto esecutivo facenti parte del contratto, anche se non materialmente allegati, che l'Appaltatore dichiara di conoscere nel dettaglio e di accettare, sono i seguenti: tutti i documenti facenti parte la documentazione di gara.

Per quanto non espressamente previsto dal contratto o dai suddetti documenti, si rinvia al D. Lgs. 50/2016, al DPR 207/2010 in quanto ancora applicabile, al D.M. 49/2018 e alla restante normativa vigente in materia.

L'Appaltatore deve realizzare le opere secondo le indicazioni contenute nelle tavole progettuali.

Le dimensioni e le quote dovranno comunque essere verificate sia sui disegni architettonici sia sul posto.

I fori ed i passaggi per gli impianti dovranno comunque essere preventivamente verificati e concordati con il Direttore dei Lavori durante il corso d'opera. Prima di eseguire qualunque alimentazione e/o allacciamento impiantistici l'Appaltatore dovrà verificare le caratteristiche delle apparecchiature, la potenza effettiva, le modalità di alimentazione, la posizione dei punti di allaccio, e tutte le altre particolarità proprie del materiale impiegato.

ART. 5) – L'appalto è stipulato **a corpo**; l'importo netto dell'appalto resta convenuto in € ----- (diconsi Euro -----/--) di cui € ----- (diconsi Euro -----/1-- per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA,

per le ragioni in premessa dedotte e specificate.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del Codice Civile, salvo quanto disposto dall'art. 106, comma 1 lett. a) del D. Lgs 50/2016 s.m.i.

ART. 6) – Il corrispettivo d'appalto sarà erogato secondo quanto illustrato di seguito. Ai sensi e con le modalità dell'art. 35 c.18 del D.Lgs 50/2016 s.m.i, è prevista la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'**anticipazione** pari al 20% (venti per cento) calcolato sul valore del contratto, pari ad € (diconsi Euro -----/--). Tale corresponsione è vincolata alla costituzione di garanzia fideiussoria nelle forme previste dallo stesso comma.

All'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto in ragione dell'effettivo andamento dei lavori, il cui corrispettivo liquidabile con certificato di pagamento, sia almeno pari a € ----- (-----/00 euro) **IVA esclusa**.

Tali pagamenti saranno corrisposti con le modalità indicate nel D.Lgs 50/2016 e nella Linea guida ANAC n° 3 (approvata con deliberazione n°1096 del 26.10.2016 s.m.i. ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017), al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 30 comma 5 del D.Lgs 50/2016.

ART. 7) – Il tempo utile per dare tutti i lavori dell'appalto compiuti, resta stabilito in giorni _____ (_____), naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

ART. 8) – La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione sarà per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo pari all'uno per mille dell'importo contrattuale netto, fino alla concorrenza del 10% dell'importo a base d'asta, oltre il quale il contratto si intende risolto.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato, nei casi previsti dall'art. 10 comma 2 Decreto 49/7.3.2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Committente riconoscerà all'Appaltatore un risarcimento quantificato secondo il suddetto articolo.

ART. 9) – L'Appaltatore dichiara di conoscere tutte le norme che regolano la conduzione dei lavori dipendenti da Enti Pubblici, in particolare di quelli ad esso aggiudicati e conferma di aver preso visione degli atti relativi alla gara relativamente a quanto concerne il presente contratto.

ART. 10) – L'Appaltatore si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante l'esecuzione dei lavori in materia di assunzione, di impiego e di assicurazione sociale della mano d'opera. L'Appaltatore è altresì vincolato alla scrupolosa osservanza delle norme per la protezione dagli infortuni sul lavoro nelle costruzioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i. e si obbliga a depositare prima dell'inizio dei lavori:

a) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relativa responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al successivo capoverso;

b) dichiarazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alla commessa e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi con indicazione del CIG dell'appalto;

c) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato;

d) dichiarazione circa il possesso del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 81/08;

e) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di

cui all'art. 14 del decreto legislativo 81/08;

f) dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

g) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

E' fatto obbligo, da parte dell'Appaltatore, di redigere il piano operativo di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08.

ART. 11) – L'Appaltatore si obbliga ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga a trasmettere alla A.S.L. N° 3:

a) prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici;

b) prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di

consegna degli stessi, dichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 90, comma 9 lettera b), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., dell'organico medio annuo, suddiviso per qualifiche, con l'indicazione del contratto collettivo nazionale applicato;

c) prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi, dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 81/08.

ART. 12) – Entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio effettivo dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro quindici giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dall'Amministrazione, mediante ordine di servizio emessi dal direttore dei lavori, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

A) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

B) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi

le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;

C) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

D) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

E) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

Qualora l'Appaltatore non abbia ottemperato a quanto sopra, ivi compresa la prima redazione o la modifica del programma esecutivo dei lavori, entro 10 giorni dalla richiesta scritta della Direzione lavori, sarà applicata la stessa penale giornaliera prevista dallo schema di contratto per il ritardo sull'ultimazione dei lavori.

ART. 13) – La Direzione del cantiere ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministero dei LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 è assunta da -----, dipendente presso il Dipartimento Tecnico-Amministrativo di ASL 3, in qualità di Direttore Tecnico di cantiere, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

L'assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene

mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali modifiche del nominativo del direttore di cantiere.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore medesimo deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

ART. 14) – Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'Appaltatore potrà subappaltare o concedere in cottimo soltanto le opere indicate all'atto dell'offerta, in conformità con quanto disposto dall'art. 105 D.Lgs 50/16 s.m.i., fornendo la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti al subappaltatore prescelto.

L'Appaltatore risponde, nel caso di subappalto, solidalmente con i subappaltatori, del regolare adempimento degli obblighi nascenti dal presente contratto anche da parte degli stessi, in particolare degli obblighi nascenti dalla contrattazione collettiva in materia di trattamento dei lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, in accordo alla normativa vigente:

1. a trasmettere in copia autentica alla Stazione appaltante e al Direttore dei Lavori il contratto stipulato con l'Impresa subappaltatrice entro 20 giorni dalla stipula;
2. a riportare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere i nominativi delle Imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore infine si impegna a farsi tramite per la trasmissione alla Stazione appaltante dei documenti di cui ai precedenti art. 10 ed 11 per conto delle Imprese subappaltatrici.

Resta ferma la previsione contenuta nella lettera b) del comma 13 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/16, per cui la Stazione Appaltante ha facoltà di corrispondere direttamente al Subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da esso eseguite, in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore.

Nel caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente art. e nelle disposizioni di legge da parte dell'Impresa contraente ovvero da parte dei subappaltatori, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dagli organi competenti, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procederà alla sospensione del pagamento del saldo, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Sulle somme accantonate non saranno corrisposti interessi di sorta.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

ART. 15) – Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell'Appaltatore, salvo l'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, a carico della Stazione appaltante. Ogni spesa di bollatura e registrazione è a carico dell'Appaltatore. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,

dal giorno della consegna a quello della emissione del collaudo provvisorio e tutte le imposte di qualsiasi genere derivanti dal presente contratto, nonché tutti gli oneri e le spese derivanti dalla richiesta di permessi e autorizzazioni per anditi, occupazioni di suolo pubblico per carico e scarico, le multe e le contravvenzioni per inottemperanza alle norme vigenti per l'intera durata dei lavori ivi comprese le penali, ammende, contravvenzioni, ecc. che per colpa dell'Appaltatore fossero eventualmente addebitate alla Stazione appaltante.

ART. 16) – I lavori devono essere eseguiti secondo le regole dell'arte, con magistero e materiali appropriati ed in conformità degli ordini impartiti dal Direttore Lavori che si riserva la facoltà di accettazione o meno.

ART. 17) – La fornitura dell'energia elettrica, dell'acqua e di quant'altro necessario alla realizzazione delle opere sarà a carico dell'Appaltatore per l'intera durata dei lavori. Oltre a quanto già stabilito viene altresì precisato che l'Appaltatore è tenuto a provvedere, senza alcun compenso, alle attrezzature ed apparecchiature protettive in uso, di necessità o di prescrizione per il personale e risponde in ogni circostanza del personale da esso dipendente ed impiegato nella esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, oltre alla particolare osservanza del Capitolato Generale di Appalto per quanto in vigore, dovrà farsi carico anche di tutti gli oneri ed obblighi riportati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Per la partecipazione alla gara d'appalto esperita non è riconosciuto alcun compenso, né rimborso spese.

L'Appaltatore dovrà provvedere a quanto segue, restando inteso che gli oneri conseguenti si intendono compensati e quindi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Saranno a esclusivo carico dell'Appaltatore, con espressa manleva per il Committente

da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità anche rispetto a fornitori o terzi, gli oneri ed obblighi seguenti:

- a) alla esecuzione di rilievi, indagini, saggi e quanto altro occorrente e propedeutico alla formulazione dell'offerta;
- b) a provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate;
- c) al compenso per il direttore tecnico del cantiere;
- d) al compenso o le competenze dei professionisti, dei consulenti tecnici o meno da lui nominati;
- e) alla formazione e mantenimento del cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'opera con tutti i più moderni perfezionati impianti per assicurare la perfetta esecuzione di tutte le opere da costruire ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori;
- f) tutte ed indistintamente le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e quant'altro, che si rendesse necessario ottenere a qualsiasi titolo per la regolare esecuzione dei lavori. In particolare l'Appaltatore dovrà provvedere sia ad individuare tempestivamente quali permessi, licenze, concessioni e autorizzazioni devono essere ottenute, sia a produrre tutta la necessaria documentazione tecnico-amministrativa, anche in vece e per conto della Stazione Appaltante, necessaria per il loro rilascio. Il pagamento degli oneri economici relativi alle predette pratiche autorizzative sarà a carico della Stazione Appaltante qualora trattasi di permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni di opere a carattere definitivo utilizzate anche a fine cantiere dalla Committente. Saranno invece a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri economici (per esempio le spese per licenze,

autorizzazioni, permessi, tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc) relativi a tutte quelle opere di tipo provvisoria e/o di presidio (ad esempio occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali, ecc.), che si rendessero necessarie durante l'intera durata del cantiere fino a ultimazione delle opere;

g) le spese per installare, mantenere, per eventualmente spostare il cantiere e per movimentarlo nonché per illuminarlo ed approvvigionare e stoccare i materiali presso il cantiere stesso;

h) a mantenere nel luogo di appalto un adeguato magazzino, che potrà essere ubicato anche all'interno del cantiere, ed essere reperibile direttamente, ovvero a mezzo del Direttore Tecnico del cantiere, al fine di consentire la tempestiva predisposizione, d'intesa con la Direzione Lavori, degli eventuali provvedimenti che si rendessero necessari per cause di forza maggiore interessanti il cantiere in oggetto;

i) all'allestimento di un locale, che su richiesta della Direzione dei Lavori potrà essere costituito anche da un apposito prefabbricato, ad uso ufficio di cantiere, dotato almeno delle seguenti attrezzature:

- piano di lavoro 2.00 x 1.20 ml;
- n° 4 sedie;
- riscaldamento e raffrescamento;
- un armadio con chiusura a chiave;
- telefono, presa dati ed elettrica;
- porta di accesso con chiusura;

tale locale e la relativa dotazione dovranno risultare a norma ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;

j) ad ottenere autorizzazione anche in deroga ai limiti massimi di esposizione al rumore

- di cui al DPCM 1 marzo 1991 e s.m.i., nonché ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per la realizzazione dell'opera ed a corrispondere le tasse ed i diritti relativi;
- k) alla conservazione del traffico nelle zone interessate dai lavori secondo le disposizioni della Direzione Lavori e del Comando della Polizia Municipale;
 - l) alle opere provvisionali ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi, inclusi quelli d'emergenza, e del transito dei veicoli e dei pedoni;
 - m) ai rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione, di tutte le utenze pubbliche e private in sottosuolo e/o soprassuolo interessanti le opere in oggetto, intendendosi a completo carico dell'Appaltatore medesimo gli eventuali spostamenti, ricollocazioni, opere provvisionali e/o definitive, comunque strutturate ed eseguite, necessari per l'eliminazione delle interferenze determinate dall'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, nonché ogni onere e danno dipendenti dalle utenze o a queste provocati;
 - n) alla segnalazione e delimitazione diurna e notturna dei lavori e degli ingombri sulle sedi stradali nel rispetto del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo codice della Strada" e dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada" e loro successive modificazioni ed integrazioni;
 - o) al risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
 - p) l'Appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di conseguenza operare e predisporre armature di sostegno e di contenimento in maniera e quantità tale da

- garantire la sicurezza delle opere;
- q) a curare che, per effetto delle opere di convogliamento e smaltimento delle acque, non derivino danni a terzi; in ogni caso egli è tenuto a sollevare la stazione appaltante da ogni spesa per compensi che dovessero essere pagati e liti che avessero ad insorgere. Dovrà altresì curare l'esaurimento delle acque superficiali, di infiltrazione o sorgive, per qualunque altezza di battente da esse raggiunta, concorrenti nel sedime di imposta delle opere di cui trattasi, nonché l'esecuzione di opere provvisorie per lo sfogo e la deviazione preventiva di esse dal sedime medesimo, dalle opere e dalle aree di cantiere;
- r) alla conservazione e consegna all'Amministrazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco, archeologico o storico che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori;
- s) all'esecuzione in cantiere e/o presso istituti incaricati, di tutti gli esperimenti, assaggi e controlli che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori sulle opere, materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi, nonché sui campioni da prelevare in opera. Quanto sopra dovrà essere effettuato su incarico della Direzione Lavori a cura di un Laboratorio tecnologico di fiducia dell'Amministrazione. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'Ufficio di direzione munendoli di sigilli a firma della Direzione Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità; il tutto secondo le norme vigenti;
- t) all'esecuzione di campioni tipo delle opere ogni volta che questo venga richiesto dalla Direzione dei Lavori;
- u) ai costi per l'ottenimento dei certificati di prova materiali relativi al collaudo statico, nonché ogni onere per l'esecuzione delle prove di carico, anche strumentale, a mezzo

- di Ditte specializzate;
- v) alla fornitura di tutto il personale idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
 - w) all'esecuzione e alle relative spese di tutte le prove in sito o di laboratorio necessarie allo smaltimento dei materiali di risulta di rifiuti ordinari, speciali o pericolosi, o alla bonifica di aree e manufatti compresi nel cantiere ai sensi di quanto stabilito dalle norme in materia o di quanto richiesto dagli organi ed enti competenti;
 - x) alle spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte o tipiche della località in cui si svolgono i lavori;
 - y) alla redazione di tutti i progetti di cantierizzazione e l'approntamento di tutti i calcoli e i disegni costruttivi di cantiere che, secondo le indicazioni della D.L., sarà necessario predisporre per una corretta esecuzione delle opere, ivi compresi i progetti per i ponteggi;
 - z) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate nel numero che di volta in volta sarà indicato dalla Direzione Lavori;
 - aa) alla pulizia giornaliera del cantiere anche ai fini antinfortunistici, compreso lo smaltimento di imballaggi e simili;
 - bb) alla presentazione di progetti di opere ed impianti nonché delle eventuali varianti che si rendessero necessarie per inadempienze dell'Appaltatore, alla istruzione delle pratiche relative da presentare all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del Fuoco, alla Soprintendenza e a tutti gli altri Enti interessati, ed all'esecuzione di lavori di modifica e/o varianti richieste, sino al collaudo delle opere ed impianti con esito positivo.
 - cc) ai pagamenti di compensi all'INAIL, alla A.S.L. competente, al Comando Vigili del

- Fuoco, alla Soprintendenza e a tutti gli altri Enti interessati, relativi a prestazioni per esame suppletivo di progetti o visite di collaudo ripetute, in esito a precedenti verifiche negative causate da inadempienze dell'Appaltatore.
- dd) ad ogni onere per il rilascio delle "dichiarazioni di conformità", per gli impianti tecnici oggetto di applicazione della legge n. 17/2007 ed in genere per ogni "dichiarazione di conformità" obbligatoria per le opere eseguite ai sensi DM 37/2008;
- ee) ad attestare, ad ultimazione di lavori, con apposita certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, l'esecuzione degli impianti elettrici nel rispetto ed in conformità delle Leggi 1.3.68 n. 186 (norme C.E.I.), n. 17/2007 e Decreto del ministero dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008 n. 37 e loro modifiche ed integrazioni;
- ff) a denunciare, ove previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impianto di terra, l'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, di edifici e di grandi masse metalliche, all'INAIL, provvedendo all'assistenza tecnica, ai collaudi relativi, fino all'ottenimento di tutte le certificazioni o verbali di cui l'opera necessita;
- gg) al lavaggio accurato giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori;
- hh) al mantenimento dell'accesso al cantiere, al libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite od in costruzione per le persone addette a qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, nonché per le persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante;
- ii) alle spese per la realizzazione di accessi di servizio del cantiere e per la sistemazione dei percorsi esistenti e dei collegamenti esterni ed interni, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione, compresa la collocazione, ove necessario, di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, nonché la fornitura di ogni apprestamento a protezione di strade aperte al

- pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere;
- jj) alla vigilanza e guardia del cantiere, diurna e notturna, anche festiva, e per la custodia di tutti i materiali, impianti, mezzi d'opera e delle opere eseguite o in corso di esecuzione, fino a collaudo ultimato, e, se richiesto nell'Ordine di Lavoro, mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 L. 646/1982). La vigilanza dovrà essere estesa anche ai periodi di sospensione ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione Appaltante e per le opere consegnate;
- kk) ad assicurare, su richiesta della Direzione Lavori, l'uso parziale o totale, da parte delle imprese o persone di cui al precedente comma, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di ditte, senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno. L'eventuale mano d'opera richiesta dalla Direzione Lavori, in aiuto alle imprese che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione, verrà contabilizzata in economia. L'Amministrazione appaltante si riserva altresì di affidare a soggetti terzi la realizzazione, manutenzione e sfruttamento pubblicitario dei teli di copertura dei ponteggi.
- ll) al ricevimento in cantiere, scarico e trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione Lavori.
- mm) alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere escluse dal presente appalto, ma provviste od eseguite da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni, che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori compiuti da altre ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

- nn) all'uso anticipato delle opere su richiesta della Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Esso potrà però richiedere che sia constatato lo stato delle opere stesse per essere garantito dagli eventuali danni che potessero derivargli.
- oo) alla redazione di elaborati grafici, sottoscritti da tecnici abilitati, illustranti lo stato finale dell'opera nelle sue componenti architettoniche, strutturali, ed impiantistiche (di detti elaborati saranno fornite tre copie cartacee ed una copia su supporto magnetico con file formato pdf e dwg);
- pp) alla manutenzione e buona conservazione dei lavori eseguiti, con particolare riferimento degli impianti sino al collaudo;
- qq) alla realizzazione di tutti gli interventi che si rendessero necessari in relazione alla entrata in funzione di impianti la cui realizzazione e/o modifica e/o sostituzione sia prevista nell'ambito delle opere appaltate, al fine di garantirne il relativo corretto funzionamento nonché l'utilizzo da parte dell'utenza e l'accettazione da parte dell'Ente Gestore;
- rr) alla completa e generale pulizia dei locali e/o dei siti oggetto di intervento, durante il corso dei lavori, in corrispondenza di eventuali consegne anticipate e comunque a lavori ultimati;
- ss) a dare la possibilità ai vari Enti gestori delle utenze presenti in sottosuolo (fognarie, acquedottistiche, gas, Enel, telecomunicazioni) di eseguire lavorazioni sulle proprie reti nell'ambito del cantiere;
- tt) a tenere conto delle posizioni in sottosuolo dei sottoservizi indicati nelle planimetrie di massima fornite dagli Enti e dovrà quindi eseguire gli scavi con cautela considerando possibili difformità da quanto rappresentato sugli elaborati grafici; pertanto nel caso di danni causati alle condotte e relative interruzioni non potrà esimersi dal risponderne;

- uu) a garantire sempre la sicurezza dei percorsi pedonali e di quelli carrabili per l'approvvigionamento delle attività svolte in essere nelle aree di cantiere ed ad esse limitrofe;
- vv) a fare campionature di tutte le lavorazioni che verranno eseguite;
- ww) a mantenere ed adeguare anche momentaneamente le condotte degli impianti comunali o dichiarati tali dalla D.L.;
- xx) a concordare con gli enti preposti, prima e/o durante i lavori, la posa delle condotte per l'impianto dell'illuminazione pubblica e per lo smaltimento acque bianche;
- yy) a sgomberare completamente il cantiere da materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà o di altri, non oltre 15gg dal verbale di ultimazione dei lavori;
- zz) al risarcimento di eventuali danni a cose e/o persone causati durante i lavori;
- aaa) al rifacimento/ripristino/sostituzione, a sua cura e spese, di tutto ciò non dichiarato idoneo da parte della D.L. (danni dovuti a negligenze e/o inadempienze, causati a materiali forniti e a lavori compiuti da altre ditte);
- bbb) a provvedere, a sua cura e spese, allo spostamento di eventuali pannelli pubblicitari, fioriere, dissuasori, etc. oltre a quanto già previsto negli elaborati progettuali;
- ccc) a spostare, a sua cura e spese, i contenitori dei rifiuti presenti nelle aree di cantiere, tutte le volte che la D.L. ne farà richiesta;
- ddd) alla tenuta di un "Registro dei getti di conglomerato cementizio", sul quale annotare data del getto, parte d'opera, quantità, tipo di cemento e resistenza, slump, rif. del prelievo ed eventuali annotazioni, anche al fine di garantire una pronta rintracciabilità dei getti stessi e la loro associazione alla parte di opera.
- eee) alle spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941.

ART. 18) – Per gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore elegge domicilio legale e fiscale presso la sede della Stazione appaltante e si obbliga a comunicare alla stessa ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

ART. 19) – Le controversie che insorgessero fra l'Azienda e Appaltatore saranno definite secondo le procedure di cui agli artt. 205 – 206 - 207 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. In caso di mancato accordo si applicherà l'art. 20 del codice di procedura civile per cui la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto d'appalto spetta al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. È esclusa la competenza arbitrale.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

ART. 21) – Ai sensi del D.Lgs.196/2003 s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento europeo 679/2016 e del D. Lgs. 101/10.8.2018, i dati acquisiti dall'ASL ai fini della gestione del presente contratto saranno trattati su supporti cartacei ed informatici esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali connesse con l'espletamento delle procedure correlate. Gli stessi dati potranno essere comunicati agli Enti competenti ai fini della verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese, agli organismi cui compete la vigilanza sull'attività contrattuale dell'Amministrazione nonché ai soggetti cui debba essere riconosciuto il diritto di accesso alla documentazione di gara, nelle forme, modalità e limiti previsti dalla normativa in materia.

I soggetti cui i dati si riferiscono possono esercitare i diritti ex art.7 del D. Lgs. 196/2003 s.m.i. Titolare del trattamento è l'ASL - Autorizzato al trattamento è il

Direttore della Area Tecnica.

ART. 22) – Ai sensi dell'art. 3 della legge 136 del 13/8/2010 e della successiva legge n. 217 del 17/12/2010, "tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici ... devono essere registrati sui conti correnti dedicati... e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale". La norma è indirizzata a "appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'impresa". Tutti questi soggetti devono dimostrare di avere uno o più conti correnti bancari o postali dedicati "anche non in via esclusiva".

L'Appaltatore accetta la clausola imposta dall'art.3 comma 8 della L.136 del 13.8.2010 per cui lo stesso si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella predetta legge, obbligandosi a sua volta ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui ciascuno di essi si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari indicati nella predetta legge ed una clausola risolutiva espressa per cui in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a. l'Appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte ai suddetti obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 22) – Per i lavori in economia saranno applicati costi della manodopera desunti dal prezzario regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria 2018. Ove non espressamente previsto in tale prezzario, tali prezzi verranno aumentati del 15% per spese generali e di un ulteriore 10% per utili d'impresa, per una percentuale complessiva del 26,50%.

I prezzi dei materiali, dei trasporti e dei noli saranno desunti dal Prezzario Regionale edito dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Liguria anno 2018 al lordo del ribasso offerto in sede di gara.

Dette prestazioni verranno inserite in contabilità nell'acconto immediatamente successivo la loro esecuzione e/o somministrazione.

ART. 23) – Fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i, le variazioni al contratto saranno concordate e successivamente liquidate ai prezzi di contratto, ma se comportano lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si procederà alla formazione di "nuovi prezzi".

I "nuovi prezzi" delle lavorazioni o materiali si valutano:

- a) desumendoli dal prezzario utilizzato per la redazione del progetto esecutivo;
- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore

non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 24 – L'appaltatore dichiara:

- non sussistere relazioni di parentela, affinità o convivenza, frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci o i dipendenti della propria Impresa e i dirigenti o dipendenti dell'ASL ovvero situazioni di *pantouflage*, vale a dire di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'ASL che abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della stessa nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Stazione appaltante con deliberazione n. 305/28.6.2018 e reperibile su <http://www.asl3.liguria.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto .

Art. 25 – In ottemperanza agli obblighi derivanti dal Regolamento europeo 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento Europeo) e dal D. Lgs. 101/10.8.2018 "Codice della privacy italiano" relativi alla verifica di affidabilità dell'aggiudicatario per la designazione quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento Europeo ed in osservanza del principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5 comma 2 del Regolamento Europeo, l'aggiudicatario della procedura dichiara di eseguire le seguenti specifiche riguardanti:

a) Le finalità perseguite nel trattamento dati, quali precisate dalla Stazione appaltante, garantendo il rispetto delle medesime e illustrando quelle ulteriori perseguite, impegnandosi in tale ipotesi ad illustrare e produrre atti e garanzie necessarie volti ad informare previamente l'interessato nel caso di ulteriore trattamento dei dati per

finalità diverse da quelle per cui i dati saranno raccolti e a trattare i dati in conformità al dettato normativo ;

b) Di non comunicare, diffondere o condividere con terzi, neppure se individuati come sub gestori di procedure ovvero di attività, i dati oggetto di trattamento, salvo esplicita autorizzazione del titolare ovvero per adempimenti di legge;

c) Di gestire i diritti degli interessati e le relative banche dati a termini di legge;

d) Di comunicare tempestivamente al titolare e, comunque entro e non oltre cinque giorni, preferibilmente via pec ovvero per posta elettronica ordinaria indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati, le richieste di esercizio dei diritti ricevute da eventuali interessati al fine di consentire all'Azienda Sanitaria ed Ente / Istituto del Servizio Sanitario Regionale di adempiere agli obblighi stabiliti per legge europea;

e) Di aver fatto sottoscrivere ai propri dipendenti o ai sottoposti alla sua autorità, che trattano i dati in parola, un patto di riservatezza, individuando altresì, per ciascuno di essi o per categoria, uno specifico ambito di trattamento dei dati collegato alle mansioni ricoperte, in relazione alle funzioni loro attribuite per svolgere il presente incarico;

f) Di osservare, applicare ed attuare, anche per conto di eventuali terzi affidatari, le disposizioni del Regolamento Europeo, con particolare riguardo alle misure di sicurezza organizzative e tecniche idonee adottate.

L'inadempimento di quanto disposto ai singoli punti da a) a f) comunque verificatosi, costituisce inadempimento grave, causa di risoluzione di diritto del contratto di adempimento ovvero di caducazione dell'atto deliberativo di adesione aziendale all'appalto in oggetto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 codice civile, fatto salvo il ristoro di eventuali danni inerenti e/o derivanti da tali violazioni e l'obbligo di segnalazione al Garante per la protezione dei dati. L'esercizio di tale facoltà è effettuato

con comunicazione scritta unilaterale a carattere recettizio. Le presenti disposizioni prevalgono su eventuali clausole contrattuali contrastanti.

Titolare del trattamento è l'ASL3 - Autorizzato al trattamento dei dati è il Direttore della Struttura Complessa stipulante.

Richiesto io Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, letto ai comparenti che lo approvano dichiarandolo conforme alle volontà espresse .

Io Ufficiale Rogante dichiaro che il presente contratto è redatto in originale in -----
- pagine a video mediante strumenti informatici .

Le medesime Parti a conferma lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. - Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

Il presente contratto assolve all'imposta di bollo ai sensi di legge.

Un esemplare originale del presente contratto è acquisito nell'Archivio informatico aziendale della S.A.

Letto confermato e sottoscritto:

p. l'ASL n° 3
Sistema Sanitario Liguria
Dott. Ing. Marco Bergia Boccardo

Ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore dichiara di approvare tutte le clausole del contratto indicate agli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25.

p. l'Appaltatore
